

9

DELIBERA

1143/DG  
 numero

**23 AGO. 2012**  
 data

**Oggetto:** Aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione e gestione dei trattamenti dei dati personali e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali.

Esercizio 2011 Conto \_\_\_\_\_  
 Macro Sub \_\_\_\_\_  
 Centro di Costo 20010400  
 Sottoconto n° \_\_\_\_\_  
 Budget:  
 - Assegnato € \_\_\_\_\_  
 - Utilizzato € \_\_\_\_\_  
 - Presente Atto € \_\_\_\_\_  
 - Residuo € \_\_\_\_\_  
 Ovvero schema allegato   
 Scostamento Budget NO  SI   
 Funzionario addetto al controllo di Budget \_\_\_\_\_

**U.O.C. PROPONENTE SISTEMA INFORMATIVO, SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE ED I.C.T.**

Paolo Desanti  
 Estensore

Il Responsabile del procedimento  
 Gianpiero Guerrieri  
 Data 13.07.2012 Firma [Signature]

Il Direttore Gianpiero Guerrieri  
 Data 13.07.2012 Firma [Signature]  
 Proposta n° 1016 del 16.07.12

**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**

Favorevole

Data 22.8.2012

[Signature]  
 IL DIRETTORE SANITARIO  
 Dott. Gerardo Bruno Antonio Corea

**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.**

Favorevole

Data 20/08/2012

[Signature]  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
 Dr.ssa Maria Luisa Velardi

La presente deliberazione si compone di n° 12 di cui n° \_\_\_\_\_ di pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

**Il Direttore della U.O.C. Sistema Informativo, Sistema di Reporting Aziendale ed I.C.T.**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PREMESSO** che con deliberazione n. 617/DG del 19 aprile 2012 il Dott. Gianpiero Guerrieri Direttore della U.O.C. Sistema Informativo, Sistema di Reporting Aziendale ed I.C.T. è stato nominato unico Responsabile del trattamento dei dati dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata;

che altresì, con la deliberazione n. 617/DG del 19 aprile 2012 si è dato mandato al Dott. Gianpiero Guerrieri di adeguare entro 90 giorni dall'adozione della delibera medesima il Regolamento Aziendale in materia di privacy (Regolamento per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali) approvato con deliberazione n. 1569/DG del 28 dicembre 2007;

**CONSIDERATO** che i soggetti pubblici e privati, in ambito sanitario, raccolgono ed utilizzano informazioni a carattere personale devono rispettare i principi generali e gli obblighi sanciti dalla normativa sulla privacy;

che in particolare, il Codice della Privacy dedica una specifica parte (il titolo V) al trattamento dei dati personali in ambito sanitario, al fine di assicurare la tutela per i diritti delle persone;

che in base a quanto previsto dal Codice Privacy, l'Azienda deve essere considerata come il centro di imputazione dei suddetti obblighi e delle connesse responsabilità in quanto il soggetto è "Titolare dei trattamenti di dati personali degli utenti dei servizi erogati dalle strutture aziendali, nonché dei dati relativi al personale, ai fornitori e alle altre persone che entrano in contatto con l'Azienda;

che nell'Azienda Ospedaliera gli incaricati al trattamento dei dati personali sono tutti i dipendenti che trattano dati personali di pazienti, di dipendenti e dell'Azienda Ospedaliera stessa;

che il Codice Privacy all'art. 30 (Incaricati del trattamento) dispone che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite;

che il Codice Privacy al comma 3, dell'art. 29 prevede che *ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti;*

**RITENUTO** la necessità per l'Azienda, quale Titolare del trattamento, di delineare al proprio interno una chiara ed efficace organizzazione dei compiti e responsabilità in materia di privacy e un idoneo sistema di vigilanza sulle operazioni di trattamento effettuate delle proprie strutture e dal personale;

altresì, opportuno aggiornare il "Regolamento per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali" approvato con deliberazione n. 1569/DG del 28 dicembre 2007;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio

Deliberazione n. 1163/08 del 23/08/12

pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESTATO**

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

**PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il "Regolamento per l'organizzazione e gestione dei trattamenti dei dati personali e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali" nella sua redazione aggiornata, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-di nominare il Dott. Gianpiero Guerrieri Referente Privacy per il trattamento informatico dei dati e di individuare quali Responsabili del trattamento dei dati, per i diversi ambiti di pertinenza, i soggetti individuati nel suddetto Regolamento.

Il Direttore della U.O.C.  
Dott. Gianpiero Guerrieri



**IL DIRETTORE GENERALE**


- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0538 del 19 novembre 2010;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo F. F. e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

**DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Gian Luigi Bracciale**




REGIONE LAZIO  
AZIENDA OSPEDALIERA  
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI  
L.R. Lazio 16.06.94, n. 18 D.G.R. Lazio 30.06.94, n. 5163

U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amm.  
Contratti e Conv.



REGIONE LAZIO

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN FUNZIONE PRIVACY**

**Regolamento per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di  
dati personali e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.  
196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali**

**Edizione anno 2012**

## PREMESSA

I soggetti pubblici e privati che, in ambito sanitario, raccolgono ed utilizzano informazioni a carattere personale devono rispettare i principi generali e gli obblighi sanciti nella c.d. normativa sulla privacy per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza e alla dignità umana.

Tali principi ed obblighi sono contenuti ora nel D.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione di dati personali (di seguito il "Codice Privacy"), che ha riunito in un unico testo tutte le disposizioni di legge e regolamento che si sono succedute dal 1996 ad oggi, tenendo conto della giurisprudenza del Garante e della normativa comunitaria in materia.

In particolare, il Codice Privacy dedica una specifica parte (il Titolo V) al trattamento di dati personali in ambito sanitario, al fine di assicurare, in tale ambito, un più elevato e rigoroso grado di tutela per i diritti delle persone, come richiesto in materia da tutte le normative internazionali e comunitarie.

In base a quanto previsto dal Codice Privacy, l'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata" (nel prosieguo l'"Azienda") deve essere considerata come il centro di imputazione dei suddetti obblighi e delle connesse responsabilità, in quanto è il soggetto "Titolare" dei trattamenti di dati personali degli utenti dei servizi sanitari erogati dalle strutture aziendali, nonché dei dati relativi al personale (medici, infermieri, dipendenti, collaboratori), ai fornitori e alle altre persone che entrano in contatto con l'Azienda.

Il Titolare del trattamento è infatti l'entità cui competono le scelte di fondo in ordine alla definizione di finalità e modalità di raccolta ed all'utilizzazione dei dati, nonché agli strumenti impiegati ed alle misure di sicurezza (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice Privacy). Tali potestà sono chiaramente esercitate per il tramite degli organi (o persone fisiche) a ciò legittimati in base all'ordinamento aziendale, che, nel caso specifico, sono il Direttore Generale (di seguito il "DG"), coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

È dunque fondamentale per l'Azienda, quale Titolare del trattamento, delineare al proprio interno una chiara ed efficace organizzazione dei compiti e responsabilità in materia di privacy e un idoneo sistema di vigilanza sulle operazioni di trattamento effettuate dalle proprie strutture e personale.

Al riguardo, l'Azienda aveva già adottato in passato, a seguito dell'entrata in vigore della previgente legge n. 675/1996, alcuni atti organizzativi per l'attribuzione dei compiti e responsabilità, nonché l'indicazione di direttive ed istruzioni in relazione all'attuazione degli adempimenti privacy.

In tale contesto l'Azienda, per il tramite del DG, avvalendosi della facoltà di delegare, anche in parte, obblighi e responsabilità spettanti al Titolare, procede alla designazione dei Responsabili del trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g, e 29 del Codice Privacy), attribuendo loro le funzioni ed i compiti necessari per assicurare il pieno rispetto del Codice Privacy nell'ambito delle aree e strutture di rispettiva competenza, di cui risponderanno nei limiti dei poteri, anche di spesa, loro affidati con il predetto Atto Aziendale e i relativi provvedimenti attuativi in fase di adozione.

Sulla base delle regole generali per l'assegnazione dei livelli di governo dell'Azienda ed in considerazione dei requisiti di capacità ed esperienza posseduti, sono designati quali Responsabili del trattamento tutti i responsabili di tutte le UU.OO. e i titolari di posizioni organizzative.

Accanto alla delega di funzioni e responsabilità in materia di privacy corrispondenti ai poteri esercitati dai Responsabili del trattamento, vengono fornite direttive ed istruzioni generali per l'esecuzione degli adempimenti di legge e la vigilanza sulla loro osservanza da parte del personale incaricato (art. 29, comma 5 del Codice Privacy), che saranno integrate con atti ulteriori ed istruzioni specifiche, a seconda anche dell'evoluzione normativa e interpretativa in materia.

I Responsabili privacy si avvalgono infine del supporto specialistico fornito nei rispettivi ambiti di competenza da alcune strutture aziendali, come U.O.C. SISTEMA INFORMATIVO, SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE ED ICT ("ICT"), Comitato Guida Protezione Dati Personali ("Comitato Privacy"), U.O.C. RELAZIONI CON IL PUBBLICO ("URP") e dal Referente Privacy aziendale, in modo da assicurare una corretta esecuzione degli adempimenti privacy ed un efficace monitoraggio sull'attuazione dei compiti da parte dei soggetti preposti alla gestione del trattamento dei dati degli utenti dei servizi sanitari erogati dall'Azienda.



## CAPO I

### L'organizzazione dell'Azienda Ospedaliera in funzione della privacy

#### Art. 1 - Premessa

L'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata" (nel prosieguo l'Azienda"), a seguito della ristrutturazione organizzativa conseguente all'adozione dell'Atto Aziendale con delibera del Direttore Generale n. 1290 dell'8 settembre 2006, come modificato dalla successiva deliberazione n. 1169 del 12 ottobre 2007 (ai sensi e per gli effetti della nota della Regione Lazio prot. n. 85232/4V/02-4V/20 del 1 agosto 2007), adotta il seguente Modello Organizzativo per la definizione nell'ambito delle proprie strutture ed unità operative dei compiti e delle responsabilità rispetto ai trattamenti di dati personali di rispettiva competenza ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy.

#### Art. 2 - Il Modello Organizzativo Privacy

1. L'Azienda è il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle proprie strutture aziendali ed ospedaliere e relative unità operative (artt. 4, comma 1, lett. f, e 28 del Codice Privacy). Spettano all'Azienda le potestà decisionali in ordine alla definizione di finalità e modalità di trattamento, nonché agli strumenti impiegati ed alle misure di sicurezza. Tali potestà sono esercitate per il tramite degli organi a ciò legittimati in base all'organizzazione aziendale e quindi, in relazione ai poteri conferiti dall'Atto Aziendale, in particolare il Direttore Generale (di seguito "DG"), coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario (Direzione Strategica).
2. In base alle esistenti disposizioni aziendali e, in particolare, alle regole generali già emanate per l'assegnazione dei livelli di governo dell'Azienda, il DG stabilisce con il presente Atto le funzioni aziendali o figure soggettive da proporre al trattamento dei dati personali quali Responsabili ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g e 29 del Codice Privacy, attribuendo agli stessi i compiti e le istruzioni per l'attuazione ed il rispetto della vigente normativa nell'ambito di loro competenza.
3. In considerazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità posseduti, sono designati quali Responsabili del trattamento di dati personali (di seguito "Responsabili privacy") tutti i responsabili delle UU.OO. e i titolari di posizioni organizzative, nei limiti dei poteri loro conferiti, anche di spesa, dall'Atto Aziendale e dei relativi provvedimenti istitutivi.
4. Ad alcune strutture, unità od organismi aziendali (le c.d. "Strutture di Supporto Privacy") sono attribuiti compiti di supporto, anche di carattere consultivo, rispetto alle attività dei Responsabili privacy, con particolare riguardo a:
  - i. ICT e Referente Privacy per gli aspetti di carattere tecnologico ed in relazione all'adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy da parte di tutte le strutture aziendali;

- ii. il Comitato Guida Protezione Dati Personali ("Comitato Privacy"), per gli aspetti giuridici legati all'attuazione ed interpretazione delle disposizioni normative ed aziendali in materia di privacy;
- iii. URP per gli aspetti legati al riscontro delle richieste degli utenti interessati nell'esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy (artt. 7 e ss. d.lgs. n. 196/2003).



## CAPO II

### **Art. 3 - Direttive sui compiti delle Strutture Aziendali ed Istruzioni per la gestione degli Adempimenti Privacy**

1. Al fine di dare attuazione al nuovo Modello Organizzativo Privacy, i Responsabili e le Strutture di supporto sotto indicati si attengono alle direttive ed istruzioni indicate nel presente Capo concernenti i compiti e le responsabilità loro spettanti nella gestione dei trattamenti dei dati personali nell'ambito delle attività di rispettiva competenza.

### **Art. 4 - Responsabili privacy**

1. Ciascun Responsabile privacy svolge attività di direzione, coordinamento e controllo in ordine all'organizzazione e alla gestione dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della struttura od unità di propria competenza e degli adempimenti previsti dal Codice Privacy.
2. Il Responsabile privacy è tenuto a:
  - i. tenere ed aggiornare un elenco dei trattamenti e delle banche di dati informatici non centralizzate presso il Data Center aziendale, da comunicare periodicamente (almeno annualmente) alle Strutture di supporto e segnalare comunque eventuali nuovi trattamenti di dati, compresi quelli per i quali l'Azienda debba verificare l'eventuale sussistenza dell'obbligo di notificazione al Garante;
  - ii. definire in dettaglio, ove necessario, le tipologie di dati da trattare e le operazioni eseguibili, nonché le attività e le modalità da privilegiare nell'utilizzo dei dati sulla base delle concrete esigenze di natura organizzativa e gestionale;
  - iii. individuare gli Incaricati del trattamento nonché sovrintendere e vigilare sul loro operato verificando la corretta (vi) (vii) (viii) applicazione delle istruzioni impartite e, ove prevista, l'effettiva attuazione degli adempimenti, anche nei confronti degli interessati, previsti dal Codice Privacy, secondo le modalità e le modulistiche individuate con le Strutture di supporto;
  - iv. pianificare, in collaborazione con la U.O.S. FORMAZIONE RISORSE UMANE programmi di formazione e sensibilizzazione del personale incaricato rispetto alle problematiche privacy nell'ambito della struttura di propria pertinenza;
  - v. gestire, in conformità alle procedure aziendali, le eventuali richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati personali di cui all'art. 7 del Codice Privacy e provvedere a fornire tempestivo riscontro in collaborazione con l'URP e, ove necessario, con le altre Strutture di supporto;
  - vi. sovrintendere alla corretta gestione della sicurezza dei dati personali, collaborando con l'ICT nell'applicazione e verifica dell'efficacia delle misure anche minime di sicurezza esistenti e segnalando eventuali esigenze e criticità in materia al Comitato Privacy;
  - vii. gestire, nei limiti dei poteri anche di spesa conferiti, i rapporti con i soggetti terzi che comportano operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda, definire i profili di reciproca responsabilità e svolgere controlli periodici sull'operato degli stessi soggetti;
  - viii. riferire periodicamente sullo stato di attuazione degli adempimenti ed attività privacy nell'ambito della struttura di propria competenza attraverso l'invio al Comitato Privacy di un rapporto annuale, in forma di relazione scritta o di check-list compilata sulla base del modello proposto dalle medesime Strutture di supporto, in cui oltre a riferire



- sull'attività svolta in esecuzione dei compiti assegnati, andranno riportate eventuali problematiche emerse e le azioni correttive apportate, il livello di consapevolezza degli incaricati del trattamento sulle problematiche privacy e l'eventuale esigenza di piani formativi specifici;
- ix. adottare gli strumenti elettronici dedicati al trattamento dei dati ufficialmente forniti o certificati dall'ICT in conformità alle misure di sicurezza aziendali.

#### **Art. 5 - Ulteriori compiti dei Responsabili privacy nel Governo Clinico**

1. Oltre ai principali compiti appena descritti i Responsabili privacy del Governo Clinico nell'ambito della Direzione/Dipartimento di propria competenza, sono tenuti ad osservare e far osservare, impartendo specifiche istruzioni agli Incaricati, le specifiche disposizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili in ambito sanitario (Titolo V del Codice Privacy), nonché le ulteriori prescrizioni impartite dal Garante nei propri provvedimenti ed autorizzazioni generali.
2. I predetti Responsabili privacy provvedono, con il supporto, ove necessario, del Comitato Privacy, all'adozione delle particolari misure richieste per la tutela e il rispetto dei diritti degli utenti dei servizi sanitari dell'Azienda, con riferimento anche alle procedure di informativa e richiesta del consenso, nonché alle cautele per garantire la corretta attuazione dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, la dignità degli interessati, il segreto medico, la riservatezza dei dati, delle comunicazioni e delle documentazioni sanitarie e cliniche.

#### **Art. 6 - Referente Privacy**

1. Il Referente privacy redige il documento "Norme ad Uso degli Incaricati per il Trattamento dei Dati con Strumenti Elettronici" e fornisce supporto tecnico in ambito informatico ai Responsabili Privacy.

#### **Art. 7 - Comitato Privacy**

1. Al Comitato Privacy sono attribuiti compiti consultivi e di supporto ai Responsabili privacy ed alle Strutture di Supporto per le seguenti attività:
- i. curare la diffusione ai Responsabili di normative e precedenti di interesse in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali, con la predisposizione di linee guida interpretative ed applicative, nonché di risposte a quesiti attinenti alla stessa materia;
- ii. predisporre atti, documenti e moduli relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice Privacy, anche nei confronti degli interessati (es. informativa e consenso), nonché eventuali atti o modelli di designazione di responsabili del trattamento anche nei confronti di eventuali soggetti esterni a cui siano affidate attività che comportino il trattamento di dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- iii. verificare le relazioni periodiche dei Responsabili privacy sullo stato di attuazione dei loro compiti;
- iv. fornire pareri e supporto ai Responsabili privacy nella gestione di eventuali richieste di informazioni o documenti delle competenti Autorità ed accertamenti od ispezioni, nonché nella

predisposizione di atti, comunicazioni o istanze (es. richieste di autorizzazioni o esonero dall'informativa, interPELLI preventivi, nonché, se dovuta, la notificazione telematica).

#### **Art. 8 - U.O.C. SISTEMA INFORMATIVO, SISTEMA DI REPORTING AZIENDALE ED ICT ("ICT")**

1. ICT ha il compito di fornire supporto ai Responsabili privacy delle diverse strutture per gli aspetti tecnologici connessi all'attuazione delle disposizioni del Codice Privacy.
2. In particolare, fornisce assistenza e supporto per la realizzazione delle seguenti attività:
  - i. censire ed aggiornare i sistemi informativi e gli strumenti elettronici impiegati per i trattamenti dei dati personali;
  - ii. elaborare e diffondere linee guida, procedure ed istruzioni per l'adozione e gestione delle misure di sicurezza dei dati personali in Azienda e da parte dei soggetti terzi cui siano affidate attività rilevanti sul piano tecnologico;
  - iii. individuare, adottare, verificare ed aggiornare le misure, anche minime, di sicurezza per i trattamenti di dati personali effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 31, 33 e ss., e del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice Privacy;
  - iv. definire con i fornitori esterni di servizi informatici e telematici i criteri e le garanzie per l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui l'Azienda è titolare;
  - v. vagliare tutte le proposte di approvvigionamento di strumenti elettronici che trattano dati personali al fine di poterne valutare l'adozione e verificarne la compatibilità con le misure di sicurezza aziendali.

#### **Art. 9 - U.O.C. RELAZIONI CON IL PUBBLICO ("URP")**

1. L'URP si occupa, in collaborazione con i Responsabili privacy, di fornire riscontro alle richieste degli utenti relative all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice Privacy e di definire, con le altre Strutture di supporto, procedure e modulistiche dirette ad assicurare modalità semplici ed agevoli per il relativo esercizio.



REGIONE LAZIO  
AZIENDA OSPEDALIERA  
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA  
L.R. Lazio 16/06/94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30/06/94, n. 5163



**REGIONE LAZIO**  
**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA**  
L.R. Lazio 16/06/94, n. 18 - D.G.R. Lazio 30/06/94, n. 5163



DELIBERAZIONE N. 2263/06 DEL 23 AGO, 2012

Si attesta che la deliberazione:  
è stata Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data: 23 AGO, 2012

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: 23 AGO, 2012

- data di esecutività: 23 AGO, 2012

Deliberazione originale  
Composta di n. 13 fogli  
Esec. il. 23 AGO, 2012  
Il Direttore della  
U.O.C. Atti e Procedi Giuridico Amm.vi  
Contratti e Convenzioni  
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)